Sisma d’Abruzzo – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009

---

3 Giugno 2009

Con la nota protocollo n. 5894/09, di cui si allega copia, l’Inail ha ricordato che, diversamente da quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio scorso, la sospensione per sessanta giorni dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009, non è applicabile ai premi di competenza dell’Istituto assistenziale, in quanto il premio, come noto, non è riferibile ai periodi di paga mensili, ma a ciascun anno solare.

La suddetta ordinanza, in particolare, prevede che alle imprese e ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nei comuni dell’Abruzzo non interessati dagli eventi sismici e che erano assistiti, alla data del 6 aprile 2009, da consulenti del lavoro o altro professionista abilitato, aventi domicilio professionale nei comuni elencati dall’art. 1 dell’OPCM n. 3754 del 9 aprile scorso, è concessa la sospensione per sessanta giorni, a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’OPCM n. 3763 del 6 maggio 2009, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, riferiti ai periodi di paga da marzo a maggio 2009, compresi i contributi a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi.

L’Istituto ricorda, altresì, che nel periodo 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, resta fermo l’obbligo per le imprese di trasmettere ai centri per l’impiego il modello “Unificato Urg”, istituito per effettuare, nei casi urgenti, le comunicazioni obbligatorie relative all’assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro.

3177-Nota Inail n.5894-09.pdfApri